



ENTE SVILUPPO AGRICOLO
AREA AFFARI GENERALI E COMUNI; FONDO DI ROTAZIONE
Ufficio Affari Legali Ordinari;
Affari Legali del Personale ed Adempimenti Disciplinari

Determinazione del Direttore Generale
Rep. N° 392 del 14.04.2025

OGGETTO: Comune di Chiaramonte Gulfi c/ F.Ili Ancione S.r.l. ed Ente Sviluppo Agricolo (terzo chiamato): Tribunale di Ragusa sentenza n.593 del 29/03/2024.
Rimborso spese di lite

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con provvedimento di concessione n°579 registrato a Ragusa il 06/09/2013 al n.2813, giusta Deliberazione ESA n.40/Comm. Straord. del 19/10/2012 e successiva Determina D.G. n.31 del 01/08/2013 veniva assentita al Comune di Chiaramonte Gulfi a carico di questo Ente la concessione di finanziamento del progetto per i "Lavori per la manutenzione della strada di penetrazione agricola Quaglio-Scornavacche-Piraino in territorio del Comune di Chiaramonte Gulfi" per l'importo complessivo di €.99.000,00, già approvato con determinazione di G.M. del medesimo Ente Locale n.25 del 21/01/2013. Opere che il Comune appaltava all'Impresa F.Ili Ancione S.r.l. di Ragusa;
- che, questo Ente, nonostante prendeva atto della richiesta di accreditamento del Comune di Chiaramonte Gulfi per il pagamento del I ed ultimo SAL, pari ad €94.671,63 iva compresa, approvava l'accredito al medesimo Ente locale dell'importo richiesto e, col provvedimento Rep. 125 del 21/12/2015, disponeva il pagamento di tale I SAL, a causa delle difficoltà economico-finanziarie dell'ESA del periodo, lo stesso non provvedeva in tempo a versare concretamente tali somme in favore del Comune di Chiaramonte Gulfi;
- che la ditta appaltatrice dei lavori, la F.Ili Ancione Srl, conseguentemente insoddisfatta del suo credito vantato nei confronti del Comune di Chiaramonte Gulfi, nel gennaio 2016 otteneva dal Tribunale di Ragusa, l'emissione del decreto di ingiunzione n°180/2016 (R.G.n.355/2016) col quale veniva ordinato al Comune di Chiaramonte Gulfi di pagare la somma di €79.830,55 oltre interessi, spese e quant'altro, autorizzando la provvisoria esecuzione del decreto n.180/2016 del Tribunale di Ragusa.
- che avverso il suddetto decreto il Comune di Chiaramonte Gulfi proponeva opposizione il 17/03/2016 dinanzi al Tribunale di Ragusa nel procedimento R.G. n.1157/2016 e l'ESA veniva chiamata in causa;
- che contestualmente al sopramenzionato giudizio, la F.Ili Ancione S.r.l. attivava la procedura esecutiva del proprio credito nei confronti dell'Ente Locale, notificandogli nel giugno 2016 atto di precetto in forza del nominato decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo a cui seguiva

atto di pignoramento presso terzi mediante il quale l'Impresa, per recuperare il proprio credito, procedeva al sequestro di quelli vantati dallo stesso Comune nei confronti di Poste Italiane, Banca Agricola Popolare di Ragusa e lo scrivente Ente, notificato il 04/07/2016;

- che, in ottemperanza di quanto sopra, questo Ente rendeva la richiesta dichiarazione ex art. 547 C.p.c al legale del creditore (F.lli Ancione) del Comune di Chiaramonte Gulfi, esitata positivamente per le motivazioni di cui in premessa e sospendeva, al di là dei problemi di liquidità, ogni pagamento in favore del medesimo Comune (debitore esecutato);
- che ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale di Ragusa il 07/12/2016, munita di formula esecutiva apposta in data 05/06/2017 nella procedura esecutiva n°724/2016 R.G. promossa dalla F.lli Ancione S.r.l. di Ragusa nei confronti del Comune di Chiaramonte Gulfi e del terzo pignorato E.S.A. (Ente concessionario del finanziamento), il Giudice dell'Esecuzione disponeva l'assegnazione in favore della F.lli Ancione S.r.l., fino all'importo di €94.671,63, delle somme dovute in forza dell'atto di precetto oltre gli interessi di mora ex D.l. 231/02 e condannava l'ESA (in qualità di terzo pignorato), che provvedeva in tal senso (giusta Determinazione D.G. Rep. n°07 del 07/02/2017 e Disposizione di pagamento D.G. Rep. N°17 del 09/02/2017), a consegnare le superiori somme alla F.lli Ancione;

CONSIDERATO che l'opposizione proposta dal Comune di Chiaramonte Gulfi dinanzi al Tribunale di Ragusa è stata rigettata dal Tribunale di Ragusa a seguito delle avverse deduzioni di controparte secondo le quali nessuna condizione contrattuale *inter partes* subordinava il pagamento del compenso all'accredito da parte di terzi ai rapporti con i quali essa F.lli Ancione era in ogni caso estranea;

VISTA la sentenza del Tribunale di Ragusa n.593 del 28/03/2024, emessa nel procedimento R.G. n.1157/2016, con la quale, relativamente alla domanda spiegata dal Comune nei confronti del terzo chiamato ESA, ha dichiarato cessata la materia del contendere essendo la pretesa della parte pienamente soddisfatta in mancanza di deduzioni contrarie da parte dell'altra, e con la quale, tra le altre statuizioni, ha altresì condannato questo Ente a rimborsare al Comune di Chiaramonte Gulfi le spese di lite, liquidate in €3.000,00 per onorari, oltre iva, C.p.a. e il 15% per spese generali;

CONSIDERATO che con nota 6325 del 05/04/2024 del Comune di Chiaramonte Gulfi e nota del 12/11/2024 della Commissione Straordinaria di Liquidazione dell'Ente Locale è stato richiesto all'E.S.A. di provvedere al pagamento delle somme per come liquidate in dispositivo;

ACCERTATO che occorre procedere all'esecuzione della superiore sentenza del Tribunale di Ragusa e quindi al rimborso in favore del sopra citato Ente Locale della complessiva somma di €4.377,36 di cui €3.000,00 per onorari, €450,00 per spese generali 15%, €138,00 per C.p.a. ed €789,36 per iva;

RITENUTO tale onere non più differibile e la cui mancata sollecita esecuzione potrebbe esporre questo Ente ad un ulteriore aggravio di spese e danni all'Erario;

VISTA la nota del 12/11/2024 della Commissione Straordinaria di Liquidazione dell'Ente Locale con la quale vengono comunicate le modalità per l'accredito della sopracitata somma da rimborsare al Comune di Chiaramonte Gulfi;

CONSIDERATO che a tal fine occorre impegnare la somma di €4.377,36;

VISTA la nota prot.48593 del 05/03/2025 con la quale l'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Reg.le dell'Agricoltura - Servizio 6-Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti-Reti Irriguo-U.O.6.1, concede ai sensi dell'art.43 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i., la gestione provvisoria fino al 30/06/2025;

VISTA l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto;

RITENUTO che tale spesa urgente possa essere ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza della gestione del bilancio di previsione 2025/2027, trovando copertura nel cap. 92 del bilancio di previsione 2025, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi trattandosi di obbligazione discendente da atto giuridicamente vincolante;

PROPONE:

- di dare esecuzione alla superiore sentenza del Tribunale di Ragusa n.593 del del 29/03/2024 emessa nel procedimento R.G.n.1157/2016 e quindi procedere al rimborso in favore del Comune di Chiaramonte Gulfi della complessiva somma di €4.377,36 di cui €3.000,00 per onorari, €450,00 per spese generali 15%, €138,00 per C.p.a. ed €789,36 per iva;
- di impegnare all'uopo il suddetto importo di €4.377,36 nella competenza della gestione del bilancio di previsione 2025/2027 nel capitolo 92 del bilancio di previsione 2025/2027.

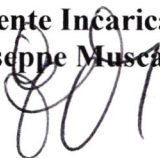
P.O. 6- Il Funzionario Direttivo
Dott.ssa Antonella Miccichè
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

✓ **POSITIVO**

NEGATIVO

Il Dirigente Incaricato
Dott. Giuseppe Muscarella



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

✓ **POSITIVO:**

ATTO ID 21062

IMPEGNO 250685

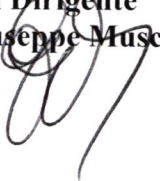
SUBIMPEGNO /

ENTE SVILUPPO AGRICOLI
UFFICIO BILANCIO

NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Muscarella



II DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 2110111966 ri.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13108/1966, reg.l, fg.75;

VISTA la L.R. n. 4 del 1610412003 art.54 comma 3;

VISTA la L.R. n. 17 del 28112f2004 art.44;

VISTA la L.R. n.19 del 2311212005;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 1701C. ad A. del 1910612012;

VISTA la nota prot. 38979 del 1011212012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale a seguito dell'approvazione con Deliberazione del a Giunta di Governo Regionale n. 400 del 1211012012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170lc. ad Acta del 1910612012;

VISTA la determina Commissariale n.07 del 21/03/2023 con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente conferisce al Dott. Mario Candore- Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale- l'incarico di Direttore generale dell'Ente Sviluppo Agricolo. Procedure attuative ex art.44, comma 4, L.R. n.17 del 2811212004;

VISTA la delibera Commissariale n.7 del 31103.2023 con la quale il Commissario straordinario dell'Ente ratifica la determina sopracitata;

VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTO il parere di Regolarità Tecnica;

VISTO il parere di Regolarità contabile;

RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di dare esecuzione alla superiore sentenza del Tribunale di Ragusa n.593 del 29/03/2024 emessa nel procedimento R.G.n.1157/2016 e quindi procedere al rimborso in favore del Comune di Chiaramonte Gulfi della complessiva somma di €4.377,36 di cui €3.000,00 per onorari, €450,00 per spese generali 15%, €138,00 per C.p.a. ed €789,36 per iva;
- di impegnare all'uopo il suddetto importo di €4.377,36 nella competenza della gestione del bilancio di previsione 2025/2027 nel capitolo 92 del bilancio di previsione 2025/2027.

Il Direttore Generale
Mario Candore

